

CONSIGLIO LOCALE DI PARMA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: AGENZIA TERRITORIALE

CLPR.2012. 0000002

del 26/04/2012



Oggetto: **ACCORDO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO LOCALE.
APPROVAZIONE**

IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO
LOCALE DI PARMA
f.to Giancarlo Castellani

parere di regolarità tecnica
dirigente responsabile della gestione amministrativo-contabile
(f.to Dott. Alessandra Neri)

parere di regolarità contabile

CONSIGLIO LOCALE DI PARMA

CLPR/2012/2 del 16.04.2012

In questo giorno 16 del mese di aprile dell'anno 2012, alle ore 16,30 presso la sala adunanze del Consiglio locale di Parma, P.le Barezzi n. 3 - Parma, si è riunito il Consiglio medesimo, convocato ritualmente dal Coordinatore.

Assume la presidenza il Coordinatore Giancarlo Castellani, che chiama Aldo Spina, responsabile della gestione tecnica ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante.

Al momento della votazione, risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBARETO			NO	0,6410
BARDI			NO	0,7519
BEDONIA			NO	0,9795
BERCETO			NO	0,6932
BORE			NO	0,3778
BORGO VAL DI TARO	Delnevo Giuseppe	Assessore	SI'	1,6516
BUSSETO			NO	1,6016
CALESTANO			NO	0,5652
COLLECCHIO			NO	2,6451
COLORNO	Canova Michela	Sindaco	SI'	1,8345
COMPIANO	Negri Gianfermo	Assessore	SI'	0,4176
CORNIGLIO	De Matteis Massimo	Sindaco	SI'	0,6684
FELINO	Leoni Elisa	Assessore	SI'	1,6749
FIDENZA	Bacchi Modena Fulvia	Assessore	SI'	5,0196
FONTANELLATO	Aimi Cristiano	Assessore	SI'	1,4979
FORTEVIVO	Guareschi Daniele	Assessore	SI'	1,1961
FORNOVO DI TARO	Oppici Carlo	Assessore	SI'	1,4249
LANGHIRANO			NO	1,9204
LESIGNANO DE' BAGNI	Vignali Tancredi	Assessore	SI'	0,9799
MEDESANO	Bianchi Stefano	Sindaco	SI'	2,0752
MEZZANI	Azzali Romeo	Sindaco	SI'	0,7979
MONCHIO DELLE CORTI			NO	0,4500
MONTECHIARUGOLO	Olivieri Maurizio	Assessore	SI'	2,0266
NEVIANO DEGLI ARDUINI			NO	0,9597
NOCETO	Ghirarduzzi Lorenzo	Assessore	SI'	2,3827
PALANZANO	Pigoni Emilio	Assessore	SI'	0,4702
PARMA	Formiglio Michele	Sub-commissario straordinario	SI'	33,8832

POLESINE PARMENSE			NO	0,5025
ROCCABIANCA			NO	0,8373
SALA BAGANZA	Leoni Carlo	Assessore	SI'	1,1429
SALSOMAGGIORE TERME	Carancini Giovanni	Sindaco	SI'	3,8823
SAN SECONDO PARMENSE			NO	1,2297
SISSA	Moreni Marco	Assessore	SI'	1,0048
SOLIGNANO	Groppi Antonio	Assessore	SI'	0,5874
SORAGNA			NO	1,0898
SORBOLO	Zanichelli Angela	Sindaco	SI'	1,9757
TERENZO	Cattani Maria	Sindaco	SI'	0,4572
TIZZANO VAL PARMA	Cobianchi Giancarlo	Assessore	SI'	0,6297
TORNOLO	Cardinali Maria Cristina	Sindaco	SI'	0,4576
TORRILE			NO	1,4189
TRAVERSETOLO	Monica Laura	Assessore	SI'	1,8262
TRECASALI	Mora Pier Luigi	Assessore	SI'	0,8210
VALMOZZOLA			NO	0,3310
VARANO DE' MELEGARI	Rabidi Giovanni	Assessore	SI'	0,6524
VARSI	Aramini Luigi	Assessore	SI'	0,5048
ZIBELLO			NO	0,6058
PROVINCIA PARMA	Castellani Giancarlo	Assessore	SI'	10,0000

Presenti n. 29.

81,9432 quote

Assenti n. 19

18,0568 quote

Riconosciuta la validità della seduta per il raggiungimento delle maggioranze, idoneamente rappresentate, stabilite dall'art. 8, comma 4 L.R. n. 23/2011, il Coordinatore legge ed illustra la proposta di deliberazione riferita all'oggetto e sottoposta alla trattazione; aperto e poi concluso il dibattito, integralmente sottoposto a registrazione audio da conservarsi agli atti, il Coordinatore risolve di sottoporre a votazione la proposta di deliberazione, che si conclude come segue:

Oggetto: ACCORDO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO LOCALE: APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO LOCALE DI PARMA

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 8, comma 7 della legge regionale n. 23/2011 deve essere concluso un accordo tra gli enti locali costituenti il Consiglio locale che disciplini le modalità di partecipazione, organizzazione ed eventuale costituzione di un ufficio di presidenza, con la previsione dei compiti ad esso assegnati;
- che detto accordo, pur disciplinato per gli aspetti specifici *in subiecta materia* dalla legge regionale precitata, si ritiene doversi inquadrare entro i principi stabiliti all'art. 15 della legge n. 241/1990;

- che, ai fini del presente provvedimento, è stato predisposto, a cura degli uffici di ATERSIR operanti presso la sede di Parma, l'allegata proposta di accordo ove è prevista la costituzione dell'Ufficio di presidenza;
- che l'approvazione dell'accordo compete all'assemblea dei rappresentanti degli enti locali componenti il Consiglio locale, stante che la costituzione di tale forma associativa e gli elementi fondamentali per assicurarne comunque la funzionalità sono stati predeterminati dalla legge regionale;
- che si deve escludere, pertanto, l'applicabilità dell'art. 42, comma 2, lett. c) del d. lgsl. n. 267/2000;

precisato che, nelle more della nomina degli organi dell'Agenzia le relative funzioni sono svolte dal Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, dr. Giuseppe Bortone, nominato, ai sensi dell'art. 19 commi 3 e 4 della L.R. 23/2011, con D.P.G.R. n. 251/30.12.2011, incaricato di attivare l'ente e liquidare le preesistenti forme di cooperazione di cui all'art. 30 L.R. n. 10/2008;

richiamata la determinazione n. 4/2012 con la quale l'incaricato dr. G. Bortone ha attribuito alla dott. Alessandra Neri l'incarico di responsabile della gestione amministrativo-contabile di ATERSIR;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dalla dr.ssa Alessandra Neri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

a voti favorevoli, espressi in forma palese, di n. 29 enti locali, rappresentativi di n. 81,9432 quote di partecipazione;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni e giustificazioni riportate in premessa, l'accordo previsto all'art. 8, comma 7 della legge regionale n. 23/2011, allegato al presente provvedimento come parte formale e sostanziale;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Consiglio Locale di Parma

ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 8, c. 7 L.R. n.23/2011 E ART. 15, L. n.241/90

Art. 1 (oggetto e durata)

1. La partecipazione, obbligatoria per legge regionale, di tutti i Comuni e Province della Regione all' "Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito ATERSIR) si esplica attraverso la partecipazione attiva alla vita amministrativa dei rispettivi Consigli locali.
2. Il presente accordo, nel regolamentare il funzionamento del Consiglio locale, le modalità di partecipazione ai lavori, la costituzione e l'organizzazione dell'Ufficio di presidenza, costituisce disciplina per la partecipazione della Provincia e dei Comuni di Parma all' ATERSIR.
3. L'accordo è valido ed impegna gli enti contraenti fino a diversa disposizione della legge regionale che ne ha disposto la costituzione.

Art. 2 (efficacia)

1. L'accordo diviene valido e vincolante per gli enti locali che compongono il Consiglio locale, una volta approvato con deliberazione divenuta esecutiva in uno dei modi previsti dal decreto legislativo di cui al successivo articolo.

Art. 3 (ordinamento giuridico)

1. L'ordinamento giuridico, cui deve conformarsi il Consiglio locale, è costituito dal decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dalla legge regionale 23.12.2011, i cui contenuti costituiscono, ai sensi dell'art. 26 della medesima, disposizioni di carattere speciale.
2. Il Consiglio locale, per quanto non espressamente stabilito dalla legge regionale, è soggetto quindi all'ordinamento stabilito dalla legge statale per le autonomie locali.

Art. 4 (Consiglio locale)

1. Il Consiglio locale è organo dell' ATERSIR ed ha rappresentanza esterna limitatamente alle competenze di cui al successivo comma 3, lett. j). Le competenze del Consiglio locale costituiscono funzioni di secondo livello con riferimento al territorio provinciale, distinte e separate da quelle esercitate dal Consiglio d'ambito.
2. Il Consiglio locale può riunirsi in luoghi entro l'ambito provinciale o al di fuori, congiuntamente ad altri Consigli locali od organi dei medesimi.

3. Le competenze del Consiglio locale sono quelle stabilite all'art. 8, commi 6,9,e 10, nonché art. 19, comma 2 della L.R. n. 23/2011, ovvero:
 - a) elezione del Coordinatore del Consiglio locale;
 - b) nomina di un componente del Consiglio d'ambito;
 - c) elezione dell'Ufficio di presidenza
 - d) espressione parere preventivo su proposta di bilancio ATERSIR.

Per i servizi idrico integrato e gestione dei rifiuti urbani:

- e) individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli;
 - f) facoltà di proposta al Consiglio d'ambito di modalità specifiche nell'organizzazione e gestione dei servizi;
 - g) approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee-guida di cui all'art. 7, c. 5, lett. g) della L.R. n. 23/2011;
 - h) definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee-guida di cui all'art.7, c. 5, lett. g) della precitata legge regionale;
 - i) controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito;
 - j) consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti;
 - k) adozione di apposito regolamento per la disciplina di cui alla precedente lett. j);
 - l) approvazione di relazione annuale, da inviare ai Consigli comunali, sullo stato dei servizi, ai fini della sua discussione in seno ai Consigli medesimi.
4. E' data facoltà di fusione del Consiglio locale di Parma con altri Consigli locali.
 5. Il Consiglio ha facoltà di approvare mozioni, ordini del giorno ed altri atti sollecitatori o di indirizzo da inviare al Consiglio d'Ambito o agli Organi di governo della Regione. Possono partecipare ai lavori, in qualità di invitati dal Coordinatore, quanti possano concorrere utilmente alla formazione degli atti di volontà del Consiglio.

Art. 5 (Consiglio locale-organizzazione funzionale)

1. il Consiglio locale, organo permanente non soggetto a rinnovo, è costituito dall'assemblea formata dal Presidente della Provincia e dai Sindaci dei Comuni ricompresi nel territorio provinciale, o da amministratori locali da loro delegati. La delega può essere permanente. La cessazione dalla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco determina la cessazione da componente del Consiglio anche dell'eventuale amministratore locale permanentemente delegato; il subentro degli amministratori rinnovati avviene senza soluzione di continuità o prese d'atto.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
3. La convocazione del Consiglio avviene con preavviso scritto, indicante gli argomenti che si intendono trattare, di almeno 7 giorni; per motivi d'urgenza, il termine può essere ridotto a 2 giorni. Sono privilegiate le comunicazioni mediante posta elettronica. La convocazione è effettuata dal Coordinatore o da chi temporaneamente lo sostituisce ai sensi del successivo art. 10, comma 3. Non possono essere trattati in via d'urgenza gli argomenti riportati al comma 3, lett. d), e), g), h), al comma 5 del precedente articolo.
4. E' facoltà degli enti locali di pubblicizzare la convocazione a fini di informazione e partecipazione pubblica.

5. Le quote di partecipazione degli Enti Locali componenti il Consiglio locale, sono determinate ai sensi dell'art. 8, comma 4, L.R. n. 23/2011; il quorum riferito al raggiungimento del numero legale e le maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni sono quelle riportate nel predetto comma 4 del precitato articolo. E' data facoltà ai Comuni, facenti parte di Unioni di comuni o di Comunità montane, di trasmettere al Consiglio la delega ad essere rappresentati, stabilmente, dai presidenti di dette associazioni intercomunali o da un Sindaco ad esse appartenenti, che debbono esercitarla personalmente.
6. Le quote di partecipazione dei Comuni, per la componente riferita alla popolazione, sono aggiornate ed applicate a partire dalla prima seduta utile, successiva alla pubblicazione del censimento delle popolazione.
7. La formazione degli atti deliberativi assunti dal Consiglio locale si conforma ai principi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e della giurisprudenza collegata. L'annotazione delle presenze, così come il processo di formazione della volontà del Consiglio locale, sono verbalizzate da un assistente incaricato dal Direttore, che entrambi sottoscrivono; lo svolgimento del dibattito è registrato e conservato su supporto magnetico.
8. Le deliberazioni del Consiglio locale sono tutte trasmesse al Consiglio d'ambito per la pubblicazione di legge all'albo pretorio.

Art. 6 (organi)

1. Sono organi del Consiglio locale:
 - a) Il Coordinatore;
 - b) L'Ufficio di presidenza.

Art. 7 (Coordinatore)

1. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio locale al suo interno. L'elezione è espressa con voto palese. L'elezione di un amministratore locale, per essere efficace, comporta il possesso di delega permanente a rappresentare l'ente locale di riferimento.
2. La durata in carica è di 5 anni. Il Coordinatore, se Presidente della Provincia o Sindaco, decade al cessare dalla carica di presidente della Provincia o Sindaco; parimenti, se amministratore locale, decade se cessa di essere tale, o se cessa dalla carica il rappresentante dell'Ente Locale che lo ha delegato.

Art. 8 (compiti)

1. Il Coordinatore ha il compito di convocare le sedute, sentito l'Ufficio di presidenza di cui al successivo art. 9, di assicurare il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio locale e la puntuale predisposizione degli schemi di atti da sottoporre ad approvazione. Il Coordinatore è tenuto a convocare il Consiglio quando lo richieda almeno un terzo degli enti locali.
2. Il Coordinatore, inoltre, convoca e dirige l'attività dell'Ufficio di presidenza.
3. Il Coordinatore, infine, mantiene i rapporti sia con il Consiglio d'ambito che con i Coordinatori degli altri Consigli locali.

Art. 9 (Ufficio di presidenza)

1. E' costituito un Ufficio di presidenza, composto da nove membri, oltre al rappresentante in seno al Consiglio d'ambito e al Coordinatore, che lo presiede, eletti tra i soggetti di cui all'art. 5, comma 1. Gli amministratori locali, se eletti, per concorrere validamente alla composizione dell'Ufficio di presidenza, debbono essere delegati stabilmente dal rappresentante dell'Ente Locale cui appartengono.
2. L'Ufficio di presidenza dura in carica 5 anni; per ciascun componente valgono le stesse norme di cui all'art. 7 comma 2 riferite al Coordinatore. La decadenza anticipata dalla carica di Coordinatore o di componente dell'Ufficio di presidenza non comporta la decadenza dell'organo collegiale.
3. L'elezione avviene mediante appello nominale, ove ogni partecipante al Consiglio locale esprime un nome. Risultano eletti componenti dell'Ufficio di presidenza coloro che, a scalare, ottengono il maggior numero di quote di partecipazione. Con il previo favore unanime dei presenti, espresso per alzata di mano, può essere proposta e messa ai voti una lista completa di candidati.

Art. 10 (funzioni)

1. L'Ufficio di presidenza coadiuva il Coordinatore ed ha funzioni di supporto e di sostegno nell'attività istruttoria preordinata alla predisposizione degli atti di competenza del Consiglio locale. Il Coordinatore può affidare ai membri dell'Ufficio di presidenza il compito di studiare, seguire o approfondire determinati temi o materie e riferirne all'Ufficio medesimo, così come può istituire gruppi di studio e lavoro.
2. L'Ufficio di presidenza è convocato e presieduto dal Coordinatore, che ne dirige i lavori; ciascun componente ha facoltà sollecitatoria nei confronti del Coordinatore per la convocazione dell'Ufficio di presidenza.
3. Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza sostituisce il Coordinatore in caso di suo temporaneo impedimento.
4. Il Consiglio locale è convocato dal Coordinatore dopo aver sentito l'Ufficio di presidenza ed aver concordato con il medesimo il calendario degli argomenti da trattare.
5. Le decisioni dell'Ufficio di presidenza sono assunte, una volta che sia stato raggiunto il numero legale, a maggioranza dei presenti; dette decisioni, ancorchè raccolte e conservate agli atti, hanno natura di mero atto interno.

Art. 11 (rinnovo degli organi)

1. La convocazione del Consiglio locale per l'elezione del Coordinatore in luogo di quello cessato è effettuata dal componente dell'Ufficio di presidenza più anziano d'età.
2. Il Consiglio locale, prima di ogni altro atto, elegge l'Ufficio di presidenza in luogo di quello decaduto.

Art. 12 (rapporti fra gli ee.ll. componenti il Consiglio)

1. Il Coordinatore, con l'aiuto ed il sostegno dell'Ufficio di presidenza, mantiene regolari rapporti con gli Enti Locali componenti il Consiglio locale.
2. Gli schemi degli atti ed ogni informazione utile riferiti all'art. 4, comma 3, lett. e), f), g), h), m) e art. 13, sono inviati agli Enti Locali partecipanti con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di convocazione del Consiglio locale; entro tale data, i destinatari hanno facoltà di chiedere al Coordinatore ed all'Ufficio di presidenza chiarimenti ed incontri di approfondimento.

Art. 13 (rapporti con gli altri Consigli locali)

1. Il Coordinatore e l'Ufficio di presidenza promuovono costanti rapporti e raccordi con gli altri Consigli locali, particolarmente con quelli contigui, anche mediante riunioni congiunte.
2. In particolare, sono promosse e favorite forme di consultazione finalizzate ad una progressiva integrazione dei piani e programmi, con speciale riferimento all'individuazione dei bacini di cui all'art. 8, comma 6, lett. a) della L.R. n. 23/2011.

Art. 14 (struttura di supporto)

1. Per l'attività e gli adempimenti d'istituto, il Consiglio locale si avvale di personale, quantitativamente e professionalmente adeguato, messo a disposizione dal Consiglio d'ambito che, fatti salvi i poteri gestionali del Direttore di ATERSIR, riceve disposizioni d'indirizzo dal Coordinatore finalizzate alla migliore funzionalità del Consiglio locale;
2. Il Coordinatore e l'Ufficio di presidenza sono tenuti a rappresentare al Consiglio d'ambito, motivandole, le eventuali insufficienze quali-quantitative della struttura operativa assegnata e le conseguenze connesse. Sono tenuti altresì a segnalare eventuali comportamenti non conformi ai doveri d'ufficio.

Art. 15 (modifica dell'accordo)

1. Il Consiglio locale può sempre sostituire, modificare o integrare il presente accordo.

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma
f.to Giancarlo Castellani

Il segretario verbalizzante
f.to Dott. Aldo Spina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

È ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Parma, 26 aprile 2012

Il dirigente incaricato della responsabilità
della gestione amministrativa/contabile
f.to Dott.ssa Alessandra Neri

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Parma, 26 aprile 2012

Il dirigente incaricato della responsabilità
della gestione amministrativa/contabile
f.to Dott.ssa Alessandra Neri